

Edizione di mercoledì 7 giugno 2017

IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi

di **Luca Mambrin**

PROFESSIONISTI

Sempre più estesa la responsabilità del commercialista

di **Lucia Recchioni**

IVA

Reverse charge e non imponibilità per gli esportatori abituali

di **Marco Peirola**

CONTENZIOSO

Ricorso inammissibile dopo l'accertamento con adesione

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Redditi di lavoro autonomo: i compensi da diritti d'autore

di **Dottryna**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi

di Luca Mambrin

L'[articolo 4 del D.L. 50/2017](#) ha introdotto importanti novità sulla tassazione delle **locazioni brevi di immobili ad uso abitativo**, con l'obiettivo di far emergere redditi fino ad oggi non dichiarati derivanti dalla concessione in uso di immobili per un periodo limitato di tempo, inferiore a 30 giorni, non essendo obbligatoria la registrazione dei relativi contratti.

Da un punto di vista **soggettivo** va evidenziato che la norma può essere applicata solo a soggetti privati, ovvero persone fisiche che non esercitano attività d'impresa, mentre da un punto di vista oggettivo il comma 1 dell'articolo 4 definisce le "**locazioni brevi**" come i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**:

- di durata **non superiore a 30 giorni**;
- inclusi quelli che prevedono **la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali**;
- **stipulati direttamente** o tramite soggetti che esercitano attività **di intermediazione immobiliare**, anche attraverso **la gestione di portali online**.

Il nuovo regime è applicabile anche ai **corrispettivi lordi** percepiti derivanti:

- dai **contratti di sublocazione**, ad oggi disciplinati tra i redditi diversi ai sensi dell'[articolo 67, lett. h\), del Tuir](#);
- dai **contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni previste.

Il successivo comma 2 disciplina invece **la decorrenza** delle nuove disposizioni ed il **regime fiscale** derivante dai redditi percepiti disponendo che "*a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, con l'aliquota del 21% in caso di opzione*".

La nuova norma trova quindi applicazione ai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dal **1° giugno 2017** e prevede che il contribuente abbia la possibilità di:

- **assoggettare ad Irpef ordinaria** i redditi in esame;
- **optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21%**.

Sicuramente molto innovative sono poi le previsioni contenute nei successivi commi 4 e 5

dell'[articolo 4 del D.L. 50/2017](#) che introducono **nuovi adempimenti** a carico dei soggetti che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve.

In particolare si prevede che i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di **portali on-line**, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i **dati** relativi ai contratti conclusi per il loro tramite a decorrere dal 1° giugno 2017; in caso di **omessa, incompleta o infedele** comunicazione dei dati viene prevista l'**irrogazione** della **sanzione** di cui all'[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#) (da euro 250 ad euro 2.000), **ridotta alla metà** se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Oltre all'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati viene poi introdotto un ulteriore adempimento in capo a tali soggetti intermediari i quali, qualora **incassino i canoni o i corrispettivi** sulle locazioni a breve per conto dei proprietari, dovranno assumere anche il **ruolo di sostituti d'imposta**, per assicurare un effettivo contrasto all'evasione fiscale. In particolare dovranno:

- **operare una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito;**
- **provvedere al relativo versamento** con le modalità di cui [all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#), ovvero tramite modello F24;
- rilasciare **la certificazione** ai sensi dell'[articolo 4 del D.P.R. 322/1998](#).

La ritenuta operata:

- nel caso di opzione per il regime della cedolare secca sarà una **ritenuta a titolo d'imposta;**
- nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cedolare secca, e quindi opera il regime di tassazione ordinaria dei proventi percepiti, la **ritenuta si considera operata a titolo di acconto.**

Per l'applicazione delle nuove regole si **attende** l'apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate contenente le **disposizioni attuative**, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario, che deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 (24 aprile 2017).



PROFESSIONISTI

Sempre più estesa la responsabilità del commercialista

di **Lucia Recchioni**

Il **commercialista** è tenuto ad **informare** il cliente della possibilità di **ricorrere in Cassazione** per impugnare una sentenza della **Commissione Tributaria Regionale**, ed è altresì tenuto a comunicare al cliente che si rende a tal fine necessario l'intervento di un **avvocato**.

La statuizione potrebbe essere perfettamente **condivisibile** se non si considerasse la circostanza che il **professionista** chiamato a **risarcire il danno** *“aveva prestato soltanto consulenza contabile per la ditta individuale e non aveva ricevuto alcun incarico riguardante la sentenza da impugnare”*.

Più precisamente, nel resistere al ricorso, il **professionista** aveva precisato che:

- non era mai stato destinatario di un **incarico** concernente la **sentenza** della **Commissione Tributaria Regionale**, dinanzi alla quale il cliente era stato **difeso da altro professionista** (così come nel **primo grado del giudizio tributario**),
- il cliente non aveva **mai consegnato** al suo studio la **copia del dispositivo della sentenza** e neppure i **fascicoli dei precedenti gradi di giudizio**.

D'altra parte **non era stata prodotta in giudizio**, da parte del cliente, alcuna **prova delle missive inoltrate al professionista**, o dei **solleciti** allo stesso indirizzati.

Purtuttavia la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza 23 giugno 2016, n. 13007](#) ha ritenuto che *“il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista..., ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito”*.

I Giudici hanno quindi **rinvio la causa alla Corte d'Appello**, al fine di procedere ad un **nuovo esame dei fatti** di causa, accertando **l'effettivo contenuto dell'incarico** conferito al professionista.

Basta quindi una domanda, posta oralmente e riguardante un incarico conferito a soggetti terzi, per far scattare la responsabilità del professionista?

Leggendo la sentenza, effettivamente, si comprende che la **questione di diritto** è un'altra: **l'incarico** di fornire una **consulenza**, sia pure **“di carattere tecnico”** e **“di prima informazione”**, fa scattare l'obbligo di **informare il cliente** *“anche dei rimedi astrattamente esperibili, pur se non*

praticabili dallo stesso professionista”.

In altre parole, la circostanza che il **commercialista non** sia **abilitato** al patrocinio dinanzi alla **Corte di Cassazione** non lo **esonera** da **responsabilità**.

Purtuttavia, quell'obbligo di “**dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente**”, richiamato dalla **sentenza** in commento, non può che lasciare l'amaro in bocca. Ciò ancor più ove si consideri che il **professionista**, nel caso di specie, **non aveva assistito il contribuente** nello specifico **ricorso tributario**, ed era un **semplice consulente contabile** al quale era stata richiesta una **generica informazione**.

Soprattutto considerato il **numero** di **consulenze di “prima informazione”** che vengono sottoposte ai **professionisti**, pare evidente che, accogliendo questo **orientamento giurisprudenziale**, la **responsabilità professionale** in capo ai consulenti che **quotidianamente** affiancano l'imprenditore finirebbe per **dilatarsi enormemente, estendendosi a questioni lontane** dalla mera **corretta tenuta della contabilità e determinazione delle imposte**.

Al fine di garantire una **condotta irreprensibile**, il **professionista** che assiste l'impresa dovrebbe quindi **rilasciare i suoi pareri, in forma scritta, a fronte di ogni consulenza richiesta** in ambito contabile e fiscale, pur **non avendo ricevuto specifico incarico**.

D'altra parte, nella sentenza, seppur si riconosca **rilevanza** alla **richiesta di consulenza in forma orale**, qualificandola come “**prima consulenza**”, nulla viene detto in merito alla possibilità che lo stesso commercialista abbia fornito una **risposta orale, informale** come lo era stata la domanda.

In sostanza, se è vero che il commercialista deve “**dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente**”, come può **dimostrare**, in concreto, di **averle sempre date**?



Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Reverse charge e non imponibilità per gli esportatori abituali

di **Marco Peirola**

Può accadere che una società venda normalmente **due differenti tipologie** di beni o servizi, di cui una soggetta a *reverse charge* e l'altra al regime Iva ordinario.

Se il cliente consegna alla società la dichiarazione d'intento, corredata dalla ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, si pone il problema di come debbano essere trattate le operazioni poste in essere dalla società nel caso in cui il cliente abbia scelto di compilare il **campo 2 della dichiarazione**, che implica che la stessa si riferisca a **più operazioni, fino a concorrenza dell'importo indicato**.

Ipotizziamo che la società in questione venda rottami metallici, la cui cessione è disciplinata dall'[articolo 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972](#), con assolvimento dell'imposta in capo al cessionario, ed altri beni (es. silicio), soggetti ad imposta secondo le regole ordinarie. Nel rapporto con il cliente, che ha inviato la dichiarazione d'intento al fine di acquistare i beni in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. c\), del D.P.R. n. 633/1972](#), utilizzando cioè il *plafond* previsto per gli esportatori abituali, sorge il dubbio se sia corretto che la società continui a vendere i rottami metallici con il sistema dell'inversione contabile nonostante il ricevimento della dichiarazione d'intento, **considerando non imponibili soltanto i beni ceduti esclusi dal meccanismo del *reverse charge***.

Si ricorda, innanzi tutto, che l'utilizzo del *plafond* disponibile per effettuare acquisti di beni e servizi che, generalmente, non danno luogo ad un debito d'imposta siccome neutralizzato dal corrispondente credito d'imposta è stato ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Nella nota n. 26853 del 15 febbraio 2006, in riferimento al sistema di autofatturazione previsto per i cessionari e committenti che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato da soggetti non residenti ivi non identificati ai fini Iva, l'Agenzia ha precisato che *"il fatto che, in presenza di autofattura, non è configurabile, in generale, un'imposta a debito, salvo i casi di indetraibilità, non modifica la natura imponibile dell'operazione e la possibilità di spendere per essa – ancorché senza vantaggi economici – il plafond"*.

Si tratta di un'indicazione che trae esplicito fondamento dall'[articolo 42, comma 2, del D.L. n. 331/1993](#), che con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni ammette l'utilizzo del *plafond*, puntualizzando che, *"per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 (...) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 742"*, ossia l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'intento al

proprio fornitore.

Ne discende, come sottolineato dall'Agenzia, che, *“anche in assenza di un effettivo vantaggio economico, il cessionario/committente potrebbe spendere il plafond disponibile per acquisti intracomunitari, **senza peraltro adempiere all'obbligo di inviare la dichiarazione d'intento al proprio fornitore** posto che, nel caso di specie, il destinatario della dichiarazione verrebbe a coincidere con il cessionario/committente stesso, obbligato ad integrare la fattura di acquisto”*.

La possibilità di spendere il *plafond* non è, invece, configurabile quando l'operazione sia **oggettivamente qualificabile come non imponibile**, avendo l'Amministrazione finanziaria specificato che *“le operazioni indicate nel primo comma dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 (come quelle elencate all'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), e articolo 9, primo comma, stesso decreto) sono tutte oggettivamente non imponibili, per cui non è configurabile il rilascio della citata dichiarazione d'intento da parte dei cessionari che si trovano nella possibilità di avvalersi delle citate norme”* ([R.M. 8 gennaio 1985, n. 426587](#) e [R.M. 11 ottobre 1984, n. 426218](#)).

Nel caso esposto, è possibile ritenere che la dichiarazione d'intento emessa dal cliente riguardi esclusivamente l'acquisto di **beni non rientranti nel sistema di inversione contabile**, che assume pertanto preminenza rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali in considerazione della sua *finalità antifrode*.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 14/E/2015](#), prendendo peraltro in esame anche il caso dell'esportatore abituale che riceva dal fornitore una fattura rispetto alla quale **non sia facile distinguere**, anche alla luce delle clausole contrattuali, la parte soggetta al regime del *reverse charge* da quella soggetta all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie. Si afferma, in particolare, che, nella situazione considerata, *“si dovrà procedere alla **scomposizione dell'operazione oggetto del contratto**, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge”*.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Ricorso inammissibile dopo l'accertamento con adesione

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 45 del 02.03.2017](#), la Commissione Tributaria Provinciale di Novara si è recentemente espressa in merito **all'ammissibilità del ricorso** avverso un atto impositivo **a seguito dell'avvenuta definizione della procedura di accertamento con adesione**.

La vicenda in commento trae origine dall'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Ufficio aveva rettificato il valore di alcuni terreni agricoli compravenduti dai ricorrenti, con conseguente contestazione di una maggiore imposta di registro e di maggiori imposte ipocatastali.

Preliminarmente alla proposizione del ricorso, i contribuenti avevano attivato la procedura di **accertamento con adesione** ai sensi dell'[articolo 12 D.Lgs. 218/1997](#), procedura che si concludeva con la rideterminazione del valore dei terreni contestati e la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Il procedimento, tuttavia, non si perfezionava per il mancato pagamento delle imposte dovute e per l'instaurazione da parte dei contribuenti del contenzioso.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva pertanto in giudizio eccependo in via preliminare **l'inammissibilità del ricorso** atteso che, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, la sottoscrizione dell'atto di adesione contenente la rideterminazione quantitativa della pretesa erariale precluderebbe ai contribuenti la possibilità di impugnare, sia tale accordo, **sia l'atto impositivo originario**, il quale sarebbe sostituito dalle obbligazioni tributarie sorte in seguito alla sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale.

La CTP di Novara ha totalmente aderito alle osservazioni formulate dall'Ufficio ed ha, per l'effetto, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Il collegio piemontese, in particolare, ha dapprima messo in evidenza come ai sensi dell'[articolo 7 D.Lgs. 218/1997](#) "*l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, **sottoscritto** dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato*" e che, pertanto, soltanto a seguito della sottoscrizione dell'accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria prende avvio **la fase di perfezionamento** dello stesso che, com'è noto, si realizza con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto, ovvero tramite il versamento della prima rata in caso di rateazione del debito.

A dire del Collegio di merito si rivela dirimente la differenza tra la fase di definizione e quella di perfezionamento dell'accordo, ciò in quanto **l'accordo tra Ufficio e contribuente si realizza al**

momento della sottoscrizione delle parti, ossia quando le stesse accettano il rideterminato *quantum debeatur*. Diversamente, il perfezionamento dell'accordo riguarda unicamente gli adempimenti successivi per l'**attuazione del concordato** il quale risulta comunque già valido ed in grado di produrre effetti tra le parti.

Tale impostazione è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare che *“quando l'istanza abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'articolo 2, comma 3, dello stesso testo di legge (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4). **Altra cosa è il “perfezionamento della definizione” concordata (articolo 9), che si ottiene mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive)**”* ([Corte di Cassazione, n. 10086/2009](#)).

Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla [sentenza n. 5138 emessa il 16.03.2016](#) dalla Corte di Cassazione in cui è stato chiarito che *“una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del “quantum debeatur”, **alla parte contribuente non resta che eseguire l'accordo**, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d'impugnare l'accordo stesso”,* restando esclusa ogni facoltà di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato.

In conclusione, il giudice di prime cure ha dichiarato **inammissibile il ricorso proposto avverso l'atto impositivo originario** dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, non per ragioni di tempestività, ma perché con l'accertamento mediante adesione – non impugnabile – si producono obbligazioni tributarie sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.



OneDay Master

**ESAME DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Redditi di lavoro autonomo: i compensi da diritti d'autore

di **Dottryna**



L'articolo 53 del Tuir considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, intendendo per tale l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Imposte dirette*", la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti i diritti d'autore quali redditi "assimilati" a quelli di lavoro autonomo.

L'[articolo 53 del Tuir](#) individua la categoria dei redditi di lavoro autonomo fornendone **una definizione "puntuale" e una elencazione di completamento**.

La norma, in particolare:

- considera redditi di lavoro autonomo "*quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni*";
- elenca le **altre tipologie** di introiti che sono considerati redditi di lavoro autonomo, quali:
 - i redditi derivanti dalla **utilizzazione economica**, da parte dell'**autore** o **inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
 - le partecipazioni agli utili dell'**associato in partecipazione** che apporta solo lavoro, circostanza che non si ritiene ora più possibile stante il divieto civilistico di redazione di tali contratti da parte delle persone fisiche (anche se restano dubbi nel caso di titolare di partita Iva);
 - le partecipazioni agli utili spettanti ai **promotori** e ai **soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
 - le **indennità** per la cessazione di **rapporti di agenzia**;

- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Infine, il [comma 3 dell'articolo 53](#) prevede che si considerino redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle **prestazioni sportive** oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 91/1981.

-

Diritti d'autore

Tra i redditi “**assimilati**” a quelli di lavoro autonomo rientrano quelli derivanti “*dalla utilizzazione economica di **opere dell'ingegno**, di **brevetti industriali** e di **processi**, **formule** o **informazioni relative ad esperienze acquisite sul campo industriale, commerciale o scientifico**”.*

Questi costituiscono reddito di lavoro autonomo alle seguenti **condizioni**:

- il percettore deve essere l'**autore** o l'**inventore**;
- non devono essere conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile, è necessario che l'opera ceduta abbia i **requisiti di originalità e creatività** idonei a inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla L. 633/1941.

Per quanto riguarda i **compensi spettanti all'autore**, si rileva una differenza, soprattutto in campo editoriale, tra **redazione di articoli** e **collaborazione a giornali e riviste**: nel primo caso i compensi rientrano tra i diritti d'autore, nel secondo caso, invece, il loro trattamento rientra nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Sul punto, si ricorda che la [C.M. 108/1996](#) distingue, appunto, l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno, la cui riproduzione sia **tutelata** dalle norme sul diritto d'autore, da quella in cui si instaura un rapporto di **collaborazione** a giornali e riviste, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei **correttori di bozze** o delle persone che si limitano a fornire al giornale notizie utili per la redazione dell'articolo.

È soltanto nella prima ipotesi che il reddito può essere considerato diritto d'autore.

Nell'ambito della [risoluzione AdE 311/2008](#), in merito alla **rilevanza dei compensi percepiti** per la cessione di diritti d'autore ai fini del tetto dei 30.000 euro stabilito per l'**accesso e la permanenza nel regime dei minimi**, l'Agenzia ha osservato che, come precisato dalla [circolare AdE 13/E/2008](#), occorre far riferimento ai ricavi o compensi **complessivamente conseguiti** dall'imprenditore o dal professionista, a prescindere dalla specifica attività cui si riferiscono.

In altri termini, la condizione di **accesso** al regime dei minimi, pur se riferita ai ricavi o ai

compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la **posizione** del contribuente "*considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta*". Pertanto, secondo l'Agenzia, i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore si devono **sommare** ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale. Qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace all'obbligo di **certificazione** dei **compensi** ed è soggetta all'imposta sostitutiva. Attesa la **somiglianza** del regime dei minimi con il **regime forfettario**, **pare ragionevole che le conclusioni fornite dal Fisco possano essere estese anche al nuovo regime.**

Per quanto riguarda, infine, il **trattamento previdenziale dei compensi per l'utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d'autore**, l'INPS, con il [messaggio 19435/2013](#), ha precisato che il compenso percepito da parte di un lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), né ad una Cassa Professionale, **è escluso da qualsiasi obbligo contributivo**, anche nei confronti della **Gestione separata** (ex [articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#)).

